

(N. 1916)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1951

Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità alle conclusioni cui è pervenuta una Commissione parlamentare che a suo tempo ha svolto una inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle risaie, è stato chiesto al Governo, da parte di alcuni deputati, un adeguato aumento delle penalità relative alle norme sulla risicoltura, al fine di garantire in modo efficiente l'osservanza di esse.

In relazione a detti voti, è stato predisposto il presente disegno di legge, rivolto ad assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attraverso un inasprimento del *quantum* delle sanzioni con l'adeguamento delle stesse al numero dei lavoratori, nei confronti dei quali l'infrazione venga accertata.

Si è ritenuto opportuno di dare un maggiore rigore alle sanzioni previste negli articoli 211,

213 e 214 del citato testo unico e che si riferiscono all'obbligo di somministrazione del chinino, alla necessità di mantenere in buone condizioni sotto il profilo igienico le abitazioni dei lavoratori, alla fornitura dell'acqua potabile e alla somministrazione di sostanze alimentari di buona qualità, data l'importanza che tali disposizioni hanno nei riguardi della salute dei lavoratori addetti alle risaie, specialmente quelle riferite alle condizioni di abitabilità dei dormitori.

Il disegno di legge che si propone prevede l'aumento delle predette sanzioni, attualmente fissate nella misura da lire 200 a lire 500, rispettivamente da lire 3.000 a lire 10.000, stabilendo un criterio di proporzionalità in ragione del numero dei lavoratori cui la contravvenzione si riferisce, allo scopo di graduare l'entità della pena alla gravità del reato commesso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'inosservanza agli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.